



LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO "ANTONIO VALLONE"

Viale Don Tonino Bello, s.n.c. 73013 GALATINA (Lecce)

CM: LEPS04000E

EMAIL: leps04000e@istruzione.it

PEC: leps04000e@pec.istruzione.it

TEL: 0836 566833

SITO WEB: www.liceovallone.edu.it



LICEO SCIENTIFICO STATALE - "ANTONIO VALLONE"-GALATINA
Prot. 0002602 del 27/02/2021
02 (Uscita)

REGOLAMENTO D'ISTITUTO SUL DIRITTO DI SCIOPERO

ART. 1 - NORME, DISPOSIZIONI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

1.1 Il presente Regolamento è stato elaborato con riferimento ai provvedimenti normativi di seguito indicati:

- Legge 12.06.1990 n. 146, avente a oggetto: “Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge”;
- Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola, firmato il 19/04/18;
- Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del personale del Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto il 2 dicembre 2020;
- il Decreto Legislativo 27/10/09, n. 150, "in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 1/8/11, n. 141;
- Contratto Collettivo Integrativo di Istituto 2018/2021;
- Nota AOOGABMI 1275 del 13 gennaio 2021, avente a oggetto “Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del personale del Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto il 2 dicembre 2020”;
- Protocollo di intesa, sottoscritto in data 11.02.2021, tra il Dirigente Scolastico e le OO.SS. territoriali rappresentative, previsto art. 3, comma 2, del suddetto Accordo.

ART. 2 - FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

2.1 Il presente Regolamento definisce le modalità di applicazione, nel Liceo Scientifico e Linguistico “A. Vallone” di Galatina, dell’Accordo del 2 dicembre 2020, approvato dalla Commissione di Garanzia con delibera n. 20/303 del 17 dicembre 2020 e recepito nel relativo Protocollo di Intesa, sottoscritto in data 11.02.2021 tra il Dirigente Scolastico e le OO.SS. territoriali rappresentative.

2.2 In base all’Accordo del 2 dicembre 2020, firmato tra ARAN e OO.SS. e il successivo Protocollo d’Intesa, quanto qui definito viene applicato a tutto il personale con rapporto a tempo indeterminato o a tempo determinato, dipendente dell’Istituzione scolastica, escluso il Dirigente.

2.3 Il presente protocollo attua le disposizioni contenute nella legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata e integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, in materia di servizi pubblici essenziali in caso di sciopero, indicando le prestazioni indispensabili e fissando i criteri per la determinazione dei contingenti di personale tenuti a garantirle.

ART. 3 - PRESTAZIONI INDISPENSABILI E NUMERO PERSONALE DEL CONTINGENTE MINIMO

3.1 Al fine di contemperare l’esercizio del **diritto di sciopero** con la garanzia del **diritto all’istruzione** e degli altri valori e diritti costituzionalmente tutelati, tenendo conto delle norme richiamate nelle premesse e delle caratteristiche di contesto dell’istituzione scolastica, le prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero e il numero minimo di personale da garantire, sono così determinati:

PRESTAZIONI	N.ro PERSONALE CONTINGENTE MINIMO
a) Attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità (art. 2, c. 2, lettera a1 e art. 3, c. 1, lettera a - Accordo 2.12.2020).	Tutti i docenti dei Consigli di classe interessati, salvo i casi previsti dal successivo comma 2; N. 1 assistente amministrativo; N. 1 assistente tecnico in relazione alle specifiche aree di competenza; ▪ N. 1 collaboratore scolastico, per ciascuna sede interessata, per l'apertura e chiusura dei locali scolastici e per la vigilanza sull'ingresso principale.
b) Adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione della scuola, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti (art. 2, c. 2, lettera d1) e art. 3, c. 1, lettera h - Accordo 2.12.2020)	▪ Direttore dei servizi generali ed amministrativi ▪ N. 1 Assistente Amministrativo.
c) Adempimenti necessari per assicurare la vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l'interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse	▪ Direttore dei servizi generali ed amministrativi ▪ N. 1 Assistente Tecnico

3.2 Con riferimento all'art. 10, c. 6, lettere *d* ed *e* - Accordo 2.12.2020, in considerazione della peculiarità dei servizi resi nel settore scolastico, i tempi e la durata delle azioni di sciopero nell'Istituzione scolastica, se coincidenti con le operazioni di scrutinio sono così disciplinate:

- gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli **scrutini intermedi** (fine trimestre o quadrimestre) non devono comunque comportare un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a tre giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico;
- gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli **scrutini finali** non devono differirne la conclusione nei casi in cui il compimento delle operazioni valutative programmate sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi del ciclo di istruzione;
- negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a cinque giorni rispetto alla data di conclusione programmata.

Art. 4 - CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE

4.1 I criteri di individuazione del personale per i contingenti minimi, sono i seguenti:

- a) Volontarietà;
- b) Ordine della graduatoria d'istituto partendo dal più basso nella graduatoria interna d'istituto;
- c) Rotazione del personale escludendo dall'individuazione, tramite ordine della graduatoria, il personale individuato nel contingente nella precedente azione di sciopero.

Art. 5 – MODALITÀ DI COMUNICAZIONI DEGLI SCIOPERI AL PERSONALE SCOLASTICO

5.1 In occasione di ogni sciopero, il Dirigente scolastico, tramite gli appositi strumenti di comunicazione interna (Sala Docenti Online o eventualmente circolari su supporto cartaceo), invita il Personale in servizio a comunicare, entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di:

- aderire allo sciopero,
- non aderire,
- non aver ancora assunto alcuna decisione in merito,

tramite compilazione di un Modulo Google o, in alternativa, tramite firma autografa su apposito elenco cartaceo depositato in Portineria.

5.2 La dichiarazione volontaria di adesione è irrevocabile e fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga, salvo i casi previsti dai successivi punti 5.3 - 5.4 e 5.5

5.3 Il Dirigente scolastico, in occasione di ciascuno sciopero, individua - anche sulla base della comunicazione del personale, i nominativi del personale in servizio presso l'istituzione scolastica da includere nei contingenti minimi, tenuto alle prestazioni indispensabili per garantire la continuità delle stesse.

5.4 I nominativi inclusi nei contingenti sono comunicati ai singoli interessati cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero. Il soggetto individuato ha il diritto di ribadire, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero già manifestata con la comunicazione scritta, chiedendo la conseguente sostituzione.

5.5 La sostituzione è accordata solo nel caso sia possibile e viene comunicata agli interessati entro le successive 24 ore.

Art. 6 – MODALITÀ DI COMUNICAZIONI DEGLI SCIOPERI ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI

6.1 Il Dirigente scolastico comunica alle famiglie, attraverso il proprio sito Internet e/o il Registro Elettronico, almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero, le seguenti informazioni:

- a) organizzazioni sindacali che hanno proclamato l'azione di sciopero;
- b) motivazioni poste alla base della vertenza;
- c) dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale e a livello di istituzione scolastica;
- d) numero di voti ottenuti dalle organizzazioni sindacali promotrici dello sciopero nell'ultima elezione delle RSU avvenuta nella singola istituzione scolastica;
- e) percentuali di adesione registrate, a livello di istituzione scolastica, nel corso di tutte le astensioni proclamate nell'anno scolastico di riferimento ed in quello precedente, con indicazione delle sigle sindacali che hanno indetto tali astensioni o vi hanno aderito;
- f) elenco dei servizi che saranno comunque garantiti;
- g) l'elenco dei servizi di cui si prevede l'erogazione.

6.2 Il Dirigente e gli organi dell'amministrazione scolastica rendono pubblici i dati relativi all'adesione allo sciopero dopo la sua effettuazione e comunicano al Ministero dell'Istruzione la chiusura totale o parziale dell'istituzione scolastica, qualora avvenuta, espressa in numeri relativi ai plessi e alle classi.

Art. 7 - MISURE ORGANIZZATIVE

7.1 Il dirigente, senza incidere sull'esercizio del diritto di sciopero, può adottare tutte le misure organizzative utili per garantire l'erogazione del servizio, nel rispetto della legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro (art. 10, c. 5 - *Accordo 2.12.2020*).

Art. 8 - TEMPI E DURATA

- 8.1 Gli scioperi, inclusi quelli brevi, non possono superare nel corso di ciascun anno scolastico il limite di 60 ore annue individuali (equivalenti a 12 giorni per anno scolastico).
- 8.2 Nel corso dell'anno scolastico, deve comunque essere assicurata l'erogazione di un monte ore non inferiore al 90% dell'orario complessivo di ciascuna classe.
- 8.3 Gli scioperi brevi possono essere effettuati soltanto nella prima oppure nell'ultima ora di lezione o di servizio per il personale ATA;
- 8.4 In caso di organizzazione delle attività su più turni, gli scioperi possono essere effettuati soltanto nella prima o nell'ultima ora di ciascun turno; sia nella fascia oraria antimeridiana che in quella pomeridiana.

Art. 9 - PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E DI CONCILIAZIONE

- 9.1 Per quanto attiene ogni ulteriore norma da rispettare in caso di sciopero e le procedure di raffreddamento e di conciliazione, si fa integrale riferimento agli artt. 10 e 11 dell'Accordo Nazionale 2 dicembre 2020.

LA DIRIGENTE